



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2587

Disposizioni a favore di soggetti esposti all'amianto

Indice

1. DDL S. 2587 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2587	4

1. DDL S. 2587 - XVII Leg.

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disposizioni a favore di soggetti esposti all'amianto

3 novembre 2016: da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Pietro Iurlaro ([AL-A](#))

Presentazione

Presentato in data **3 novembre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 719 del 9 novembre 2016.

Classificazione TESEO

LAVORI INSALUBRI E PERICOLOSI , SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2587

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2587

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **IURLARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2016(*)

Disposizioni a favore di soggetti esposti all'amianto

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- Ogni anno nel nostro Paese, perdono la vita più di 6.000 persone per via dell'esposizione all'amianto e decine di migliaia sono coloro che si ammalano e questa epidemia proseguirà per i prossimi decenni, come già evidenziato dall'Osservatorio nazionale amianto (ONA) nel corso di alcune conferenze che si sono tenute il 14 e il 15 ottobre a Taranto, Brindisi e Bari.

Questa emergenza sanitaria e giudiziaria ha implicazioni economiche e sociali, oltre che di politica criminale, e impone quindi degli interventi urgenti prima di tutto di bonifica (prevenzione primaria), in quanto ci sono ancora 40.000 siti fortemente contaminati e circa 1.000.000 di micro siti, con perdurante esposizione prima di tutto di cittadini lavoratori e poi anche di fanciulli (si pensi alla presenza di amianto in 2.400 scuole con 350.000 persone esposte).

Non c'è una soglia al di sotto della quale l'amianto può definirsi innocuo, come chiarito dalla normativa europea che richiama acquisizioni scientifiche. Per chi ne è particolarmente predisposto, possono bastare anche basse dosi per determinare, anche a distanza di decenni, l'insorgenza di gravi patologie, prima di tutto del mesotelioma, che nella stragrande maggioranza dei casi, insorto dopo 20, 30 o anche 40 anni dall'esposizione, purtroppo provoca quasi sempre la morte nel corso di pochi mesi, senza poter dimenticare il tumore al polmone, alle altre vie aeree e al tratto gastrointestinale, le asbestosi, gli ispessimenti pleurici e le placche pleuriche, nonché le conseguenze sul sistema cardiocircolatorio e i decessi anche per arresto cardiaco, per sfiancamento del cuore.

Soltanto evitando le future esposizioni sarà possibile sconfiggere definitivamente queste patologie e, per coloro che hanno già inalato e ingerito la fibra killer, è necessario attivare tutti quei presidi sanitari e sociali, di cura e assistenza, con l'ausilio della ricerca scientifica, anche perché questo fenomeno epidemico delle patologie asbesto correlate è destinato ad aggravarsi (l'Italia è l'unico Paese industrializzato nel quale vi è un aumento dei casi di mesotelioma, considerato il tumore sentinella).

Nei già citati convegni che si sono svolti a Taranto e Brindisi il 14 ottobre, a Bari il 15 e a Foggia il 16, cui hanno partecipato eminenti personalità del mondo scientifico ed accademico (tra i quali l'architetto Grazia Canuto e il presidente dell'ONA, avvocato Ezio Bonanni), è emerso che gli unici strumenti di effettiva tutela sono la prevenzione primaria, cioè evitare ogni esposizione ad amianto può mettere al riparo dal rischio di insorgenza delle patologie, e la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce e la messa in campo delle migliori terapie per la cura non solo del mesotelioma, ma anche di tutte le altre patologie asbesto correlate.

La Corte di cassazione ha dichiarato l'applicabilità delle norme in tema di prescrizione anche ai benefici previdenziali in materia di amianto (articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257 del 1992 e articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007), con l'estinzione dell'intero diritto e non dei soli ratei.

In questo modo la Corte di cassazione si è dissociata dal principio fondamentale di non prescrittibilità delle prestazioni pensionistiche che deriva direttamente dall'articolo 38 della Costituzione, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dichiarato legittime le norme sulla rivalutazione dei contributi per i lavoratori esposti ad amianto, anche per il fatto che venivano evitati ulteriori esposizioni professionali ad amianto e quindi maggiori rischi di insorgenza di patologie asbesto-correlate (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000).

Queste costituiscono le ragioni per le quali è necessario un intervento legislativo che, tra l'altro, riconduca il regime della prescrizione delle rivalutazioni contributive per esposizione ad amianto, al regime proprio di tutte le altre prestazioni previdenziali.

La sola bonifica dei siti non è di per sé praticabile, se non accompagnata da un programma e progetto generale che coinvolga anche misure fiscali e finanziarie, in modo da coniugare lo sviluppo infrastrutturale e industriale con la tutela dell'ambiente e della salute, così da reperire le relative risorse.

Le patologie asbesto correlate si traducono in un costo non solo umano e sociale, per la morte di migliaia di cittadini ogni anno e lo sconvolgimento delle famiglie, spesso chiamate ad una dolorosa odissea e private di ogni risorsa anche economica (nella maggior parte dei casi viene a mancare il capofamiglia e il salario per vivere), ma anche per costi sanitari, per assistenza, per prestazioni previdenziali e assistenziali.

Questi costi sono destinati a crescere nei prossimi anni.

Quindi la decontaminazione determinerebbe anche un enorme risparmio in termini di costi, con l'alleggerimento del bilancio dello Stato.

È però necessario assicurare il prepensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, sia per evitare ulteriori esposizioni, sia perché hanno minori aspettative di vita, e assicurare i mezzi di sostentamento per i malati e per i familiari dei deceduti.

Dovranno essere adottate misure per creare nuova occupazione e, allo stesso tempo, garantire ambienti di lavoro più sicuri e sani in linea con gli *standard* europei, con strumenti che rendano le nostre industrie più competitive e ne assicurino lo sviluppo, con l'adeguamento delle infrastrutture e con oneri che non gravino esclusivamente sulle già impoverite casse delle imprese, che da sole non potrebbero fare tutti quegli investimenti necessari, decisivi per il progresso.

Sono necessari la riqualificazione, la ristrutturazione e il riammodernamento degli impianti e degli ambienti di lavoro spesso obsoleti, insalubri e pericolosi.

Il sistema industriale italiano, salve rare eccezioni dei soliti noti, ha difficoltà di accesso al credito e spesso vi è carenza di liquidità, che in alcune occasioni preclude la capacità di poter investire e innovare, e ciò si ripercuote anche sui lavoratori, che vengono via via privati dei loro diritti tra i quali quello alla salute.

Come già chiarito nel piano nazionale elaborato dall'ONA, occorre non gravare le casse dello Stato di oneri, perché non debbono pagare i contribuenti italiani per la incapacità del sistema industriale di ammodernarsi e per le inadempienze dello Stato imprenditore che è stato il maggior utilizzatore di amianto (si pensi all'utilizzo dell'asbesto nelle carrozze ferroviarie, negli aeromobili, o nelle partecipate statali, e via dicendo).

È possibile quindi utilizzare i fondi strutturali europei, la leva fiscale (con detrazione fiscale delle spese pari al 100 per cento in dieci anni) e le ingenti somme confiscate alla mafia, attualmente non utilizzate e non messe a frutto, concedendo queste ultime a mutuo, con tasso di favore e garanzia dello Stato.

Per evitare un uso distorto dei fondi confiscati alla mafia sarà sufficiente apporre il vincolo di utilizzabilità al solo scopo di ammodernare o riqualificare, anche tramite ricostruzione, gli impianti e le attrezzature esistenti.

Lavoro, produttività e rispetto per l'ambiente sono profili che debbono essere coniugati, perché non contrapposti.

Il disegno di legge non ha oneri aggiuntivi in quanto la detrazione fiscale è compensata con le minori spese sanitarie, previdenziali e assistenziali, derivanti dall'abbattimento dei casi di patologie asbesto correlate e di altre patologie professionali.

Il Governo è intervenuto recentemente con una serie di disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (la legge n. 190 del 2014) e con altre misure. Ma, dal momento che tali interventi contengono limiti e restrizioni non compatibili con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza e si pongono in violazione del criterio di non discriminazione, si rende necessario un immediato intervento per evitare condanne anche in sede internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di bonifica dei locali pubblici ed aperti al pubblico)

1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole ed ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a sei mesi.

Art. 2.

(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro ove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

Art. 3.

(Riduzione del rischio di esposizione all'amianto e termine per la bonifica)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.

2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro 1° gennaio 2020.

Art. 4.

(Individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

Art. 5.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori *ex* esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 6.

(Collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate)

1. Tutti i prestatori di lavoro esposti all'amianto che non hanno ancora maturato il diritto a pensione e dei quali si sia accertata la condizione di «affetto da patologia asbesto correlata», diagnosticata e certificata presso strutture pubbliche ospedaliere o universitarie, hanno facoltà, anche in base all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in forza dell'articolo 22, primo comma, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e con facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge n. 153 del 1969 e in deroga all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il comma 117 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Restano valide le disposizioni previste in favore dei lavoratori affetti da asbestosi, ai sensi degli articoli 140 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed ogni altra norma in vigore in ordine ai lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.

4. Il diritto di cui al comma 1 non impone la rinuncia alle altre provvidenze stabilite per i lavoratori e cittadini affetti da patologie o familiari di deceduti per patologie asbesto correlate.

Art. 7.

(Equiparazione degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli atti equipollenti emanati da ciascun presidente e assessore al lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale ai fini della concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali oppure nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia da ciascun presidente e assessore al lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale.

2. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Art. 8.

(Maggiorazioni contributive per il personale militare)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, comprese l'Arma dei carabinieri e la

Guardia di finanza, che, nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato, sono stati esposti ad amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 9.

(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto correlate)

1. Al personale di cui all'articolo 7 della presente legge, per il quale sia stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum*, ovvero con l'estratto del foglio matricolare.

Art. 10.

(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti ad amianto e dei casi accertati di patologie asbesto correlate)

1. È istituito, d'intesa con le regioni, il Registro nazionale dei lavoratori esposti ad amianto e dei casi accertati di patologie asbesto correlate, che deve essere realizzato attraverso la raccolta ed analisi di tutti i dati emersi a livello territoriale e dai Registri tumori e dai dati delle associazioni delle vittime dell'amianto.

2. Si deve tenere conto delle risultanze del Registro di cui al comma 1 ai fini della revisione delle tabelle INAIL per il riconoscimento delle patologie asbesto correlate come di origine professionale.

Art. 11.

(Fondo per il risanamento dei locali di uso pubblico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, ed ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento

delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-*bis*, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

2. Gli importi per l'ammodernamento delle strutture e l'acquisto dei macchinari sono soggette ad ammortamento nei cinque anni dall'investimento, secondo modalità stabilite con decreti adottati entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

(Prestazioni previdenziali e sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto)

1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, nel caso di manifestazione di patologia, ai trattamenti sanitari specifici.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate al dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.

4. I dati raccolti in applicazione del comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefici per l'esposizione all'amianto, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina soltanto l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei benefici per il futuro.

8. Le domande amministrative per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza, possono essere ripresentate per conseguire i ratei futuri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.

10. Ai lavoratori ex esposti, compresi i militari collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della medesima legge 27 marzo 1992, n. 257.

11. In caso di decesso dell'ex esposto all'amianto per malattia professionale, il diritto alla rendita del superstita decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del

diritto medesimo.

12. Il diritto ai benefici contributivi deve essere erogato anche a coloro che sono stati collocati in pensione prima della data di approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 14.

*(Non prescrittibilità del diritto
ai benefici amianto)*

1. I benefici contributivi per esposizione ad amianto, di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, avendo natura pensionistica, non sono soggetti a prescrizione.

2. I ratei, ovvero le maggiorazioni dei ratei, sono sottoposti al regime prescrizionale delle altre prestazioni.

Art. 15.

(Misure finanziarie per la bonifica e l'ammodernamento infrastrutturale e industriale)

1. Per l'ammodernamento delle strutture e dei macchinari possono essere assunti mutui, con l'utilizzo dei fondi sequestrati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali, con la garanzia dello Stato che si aggiunge a quella prestata dagli imprenditori interessati, e con interessi dello 0,1 per cento.

2. Le somme sono vincolate alla esecuzione delle opere e all'acquisto di macchinari e impianti in sostituzione di quelli con presenza di amianto. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, con propri decreti, i necessari regolamenti.

Art. 16.

(Misure finanziarie per i benefici contributivi per esposizione ad amianto)

1. Si prevedono maggiori oneri per benefici contributivi per esposizione ad amianto nella misura di euro 100 milioni per l'anno 2017 e a seguire per ogni anno.

2. Per la copertura dei maggiori oneri per i benefici contributivi per esposizione ad amianto e prestazioni del fondo per le vittime dell'amianto ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse provenienti dall'attivo di bilancio dell'INAIL.

